

ELEMENTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

tra

- Amministrazione procedente

e

- ETS, singolo o associato, selezionato come partner per l'attuazione dei singoli progetti definiti ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione.

* * *

Premesse

(.....)

* * *

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

La convenzione indicherà le attività e gli impegni delle parti, in relazione all'Avviso, alla proposta progettuale (PP) presentata, alla valutazione della Commissione, alle risultanze dei tavoli di co-progettazione, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal piano sociale regionale e dal piano sociale di zona [eventuale].

La convenzione, inoltre, indicherà le ipotesi ed i relativi limiti in ordine alle modifiche successive al rapporto di partenariato, nel rispetto dei principi di buona fede e di leale collaborazione.

La convenzione, inoltre, potrà riguardare anche la disciplina della Valutazione di impatto sociale (VIS), nel rispetto di quanto previsto dal DM 23 luglio 2019 ed in applicazione dell'art. ... della legge regionale n. ../20...

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La convenzione indicherà la durata del rapporto di collaborazione.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

La convenzione indicherà l'insieme delle risorse, messe a disposizione dei progetti sia dalla parte pubblica che dagli ETS selezionati ad esito della procedura.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

La convenzione richiederà, in relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dagli ETS individuati nell'ambito della procedura, il rispetto della corrispondente disciplina di settore.

Art. 5 – (Assicurazioni)

La convenzione potrà, in relazione alla specificità dell'ambito di intervento e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, prevedere l'obbligo per gli ETS selezionati di prestare idonea garanzia per la tutela dei terzi rispetto a danni o ad altri fatti.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

La convenzione disciplinerà le modalità ed i termini di riconoscimento ed effettiva messa a disposizione dell'eventuale contributo pubblico.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

La convenzione, tenuto conto della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato ad esito della procedura di co-progettazione, prevederà il divieto di cessione da parte degli ETS individuati. Inoltre, al fine di scongiurare ipotesi patologiche del rapporto, sarà richiesto l'impegno, a carico degli ETS, a segnalare tempestivamente criticità e/o problematiche relative all'attuazione del progetto.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

La convenzione indicherà i termini e le modalità per il monitoraggio delle attività, a carico di entrambe le parti (pubblica e quella del privato sociale), ai fini della successiva rendicontazione.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

La convenzione disciplinerà il trattamento degli eventuali dati personali trattati nell'attuazione del progetto, ai sensi della vigente disciplina.

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

La convenzione disciplinerà le ipotesi di inadempienze, con il relativo regime sanzionatorio, previsto in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Art. 11 – (Risoluzione)

La convenzione disciplinerà l'ipotesi della sua risoluzione ed il relativo procedimento.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

Art. 13 – (Controversie)

La convenzione indicherà il foro competente in caso di eventuali controversie.

Art. 14 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione a cura e con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 15 – (Allegati)

La convenzione indicherà gli eventuali allegati.

Da ultimo, la convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione.